

**ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA:
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

Con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di collaborazione già esistenti e di stabilire nuove relazioni accademiche tra gli Atenei di Brescia, Milano, Trento e Verona, i Rettori di queste Università convengono quanto segue:

Articolo 1:

Le Istituzioni menzionate in epigrafe (di seguito "Istituzioni") hanno come obiettivo lo sviluppo continuo della cooperazione accademica tra Atenei italiani, e di approfondire ed ampliare i loro contatti scientifici e culturali. A tal fine favoriranno una stabile cooperazione diretta fra i rispettivi Dipartimenti, nell'ambito delle diverse discipline accademiche.

Articolo 2:

Le Istituzioni convengono di promuovere lo sviluppo di attività accademiche congiunte per tutta la durata dell'accordo. Detti piani saranno elaborati annualmente e costituiranno parte integrante della convenzione stessa.

Articolo 3:

Inizialmente la collaborazione sarà orientata al settore della Giurisprudenza, con la costituzione di un 'Laboratorio romanistico gardesano' costituito dalle quattro Istituzioni. Comunque, la collaborazione è da intendersi estendibile ad altri settori scientifici e didattici.

Articolo 4:

Le Istituzioni prevedono le seguenti forme e campi di collaborazione:

- a) attività didattica e scientifica integrata; reciproche visite di professori nell'ambito di conferenze, riunioni, simposi, seminari e mobilità di studenti, eventualmente anche nella forma di competizioni studentesche interuniversitarie;
- b) visite reciproche di docenti al fine di fare sperimentazione nei rispettivi campi scientifici e didattici; collaborazione e sviluppo di forme di ricerca congiunte e programmi di formazione;
- c) scambio di informazioni e materiale scientifico; miglioramento delle procedure d'insegnamento; contatti regolari e interscambio informativo costante: informazioni riguardanti le conquiste scientifiche e i metodi di lavoro delle rispettive Facoltà, Dipartimenti e altri organismi.

Articolo 5:

Le Istituzioni stabiliscono che il principio alla base del presente accordo sarà il seguente: tutte le spese relative al presente accordo saranno sostenute da ciascuna Istituzione secondo le disposizioni vigenti e sulla base della disponibilità dei fondi di cui all'art. 6.

Articolo 6:

Al fine di implementare il presente accordo, le Istituzioni intendono avvalersi, ove possibile, di finanziamenti erogati da Enti locali, Nazionali ed Internazionali.

Articolo 7:

Ciascuna delle Istituzioni provvederà alla nomina di un proprio delegato per l'attuazione delle attività previste dalla presente convenzione. Detti delegati si impegnano ad elaborare il programma annuale di lavoro.

Articolo 8:

Il presente accordo avrà la durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione e alla sua scadenza si riterrà rinnovato tacitamente.

Articolo 9:

Ciascuna delle Istituzioni può recedere dall'accordo in qualunque momento con un preavviso di tre mesi.

Articolo 10:

Le modifiche del presente accordo seguiranno le stesse procedure adottate nella formulazione del testo originario.

Articolo 11:

La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione degli atti convenzionali stipulati, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna Istituzione e da uno scelto di comune accordo. È escluso qualsiasi ricorso in giudizio. Gli arbitri presteranno la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 12:

La convenzione diventa esecutiva con la firma dei Rettori delle Università di Brescia, Milano, Trento, Verona.

Firmato in il giorno _____

Per l'Università di Brescia – il Rettore

Per L'Università di Milano – il Rettore

Per l'Università di Trento – il Rettore

Per l'Università di Verona – il Rettore